



**LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI START UP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRIESTE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	14.07.2023
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	21.07.2023;
DECRETO RETTORALE	750/2023 dd. 28.08.2023
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

Data ultimo aggiornamento: 29 agosto 2023

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

Amministrativa

Articolo 1. Campo di applicazione

1. Con il termine start up si intende ogni iniziativa imprenditoriale, di norma non partecipata dall'Ateneo in qualità di socio, che sia nata su iniziativa di giovani talenti, il cui business sia chiaramente legato all'innovazione e alla tecnologia e che abbia come scopo lo sfruttamento di nuovi prodotti e/o servizi, ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante un percorso formativo organizzato, tenuto o gestito dall'Ateneo a qualsiasi titolo.

2. Per "Start up dell'Università degli Studi di Trieste" si intende, in particolare, una società commerciale partecipata da almeno un soggetto tra quelli elencati/definiti al successivo Articolo 2 comma 1 delle presenti Linee guida, il cui accreditamento venga concesso dal Rettore secondo le modalità contenute negli articoli 4 e 5 delle presenti Linee guida, nonché le società costituite da soggetti a norma del D. Lgs. n.297/1999 art. 2 c. 2 lett. f, come previsto dalla Legge 240/2010 art. 6 e a norma del Decreto MIUR n. 168/2011 art.3.

3. Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti Linee guida gli spin off universitari (partecipati) o accademici (non partecipati) dell'Ateneo, oggetto del "Regolamento spin off" dell'Università degli Studi di Trieste, per la cui disciplina ivi si rinvia.

Articolo 2. Soggetti proponenti

1. Ai sensi delle presenti Linee guida, possono presentare richiesta di accreditamento le start up partecipate da qualsiasi soggetto che segua o abbia seguito un corso di studio e/o di formazione e/o di apprendimento erogato o riconosciuto dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e/o professionale degli studenti. Più precisamente, il soggetto di cui sopra rientra in una delle seguenti casistiche:

- studenti di corso di laurea triennale e/o magistrale;
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- partecipanti a master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- borsisti di ricerca;
- studenti che svolgono un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Qualora il soggetto interessato abbia già concluso il corso di studio o apprendimento o il contratto da borsista/assegnista, lo stesso potrà presentare la proposta di accreditamento entro tre (3) anni dalla conclusione dell'attività formativa.



2. Qualora partecipassero alla start up in esame soggetti diversi da quelli previsti dalle presenti Linee guida, siano essi persone fisiche o giuridiche, i soggetti proponenti di cui all'art. 1 comma 2 devono possedere complessivamente almeno il 10% del capitale.

3. Sono considerate ammissibili per l'accREDITAMENTO anche le start up che abbiano avuto origine dal percorso formativo del Contamination Lab dell'Università degli Studi di Trieste in una delle tre (3) edizioni precedenti rispetto all'anno di presentazione dell'istanza.

4. Oltre ai soggetti proponenti di cui al punto 1 del presente Articolo, può altresì fungere da soggetto proponente la stessa Università degli Studi di Trieste, a norma del D. Lgs. N.297/1999.

Articolo 3. Forma giuridica delle start up

1. Sono accreditabili le start up costituite in forma di società commerciale di cui al libro V del Codice Civile (in particolare Srl e Spa).

2. La trasformazione di una start up in spin off dell'Università degli Studi di Trieste può essere ammessa previa presentazione di una proposta di costituzione spin off ai sensi e alle condizioni del "Regolamento spin off" dell'Ateneo.

Articolo 4. Proposta di accREDITAMENTO

1. La richiesta di accREDITAMENTO dev'essere indirizzata al Rettore, secondo uno schema predisposto dall'Università, corredata dai seguenti documenti: un Business Plan che contenga ogni informazione necessaria ad illustrare la società e il progetto imprenditoriale, utile alla valutazione dei requisiti di cui all'Articolo 5 e redatto su un arco temporale di almeno 3 anni; l'iscrizione nel registro delle imprese; una visura camerale aggiornata; infine, se disponibili, i bilanci già approvati e regolarmente depositati.

Articolo 5. Concessione dell'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO viene concesso dal Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, previo parere favorevole della Commissione Spin Off, entro novanta (90) giorni dalla presentazione dell'istanza, in riferimento ai seguenti requisiti:

- a) Presenza nella compagine sociale di almeno uno dei soggetti di cui all'Articolo 1 comma 2;
- b) Innovatività del prodotto/servizio;
- c) Effettive possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio e definite prospettive di sviluppo e consolidamento;
- d) Efficacia delle politiche di industrializzazione/commercializzazione del prodotto/servizio;
- e) Sostenibilità economico-finanziaria a breve e medio termine;
- f) Capacità competitiva della start up;
- g) Adeguatezza della ripartizione delle funzioni e responsabilità delle risorse umane, nonché delle competenze tecniche e manageriali;
- h) Congruità del modello tecnico organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione;
- i) Possesso della proprietà intellettuale;
- j) Rapporti con il sistema della ricerca e con il mondo industriale;
- k) Conformità del progetto imprenditoriale e della start up alle norme e ai principi etici stabiliti dall'Università (il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università degli Studi di Trieste è reperibile al seguente link: <https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991>).

2. In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Rettore, anche tramite la Commissione Spin off, ne esplicita le motivazioni. Le proposte che non hanno ottenuto l'accREDITAMENTO non possono essere ripresentate, se non alle condizioni minime essenziali eventualmente indicate dalla Commissione Spin off in sede di respingimento.

Articolo 6. Misure concedibili alle start up

1. Il Rettore, previo parere della Commissione Spin off, all'atto della concessione dell'accREDITAMENTO, può altresì concedere, facoltativamente e discrezionalmente, e comunque per



una durata massima di cinque (5) anni, le seguenti misure, mediate dal Settore Servizi alla Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo:

- a) Utilizzo della denominazione "Start up accreditata dall'Università degli Studi di Trieste" per tutte le attività svolte dalla start up al fine della realizzazione di propri scopi statutari ed in particolare in tutti i rapporti con soggetti terzi;
- b) Supporto nella promozione fra gli studenti dell'azienda ai fini della partecipazione ad attività di stage/apprendistato o assunzione nella start up (placement e open days);
- c) Eventuali contatti mediati dal Servizio Ricerca e Terza Missione con i gruppi di ricerca dell'Ateneo;
- d) Partecipazione a eventuali incontri con investor club e mentori;
- e) Segnalazione opportunità di fundraising e di iniziative di networking;
- f) Partecipazione a eventi divulgativi;
- g) Inserimento nell'albo delle start up pubblicato sul sito units.it, sulla base delle disposizioni stabilite dall'Università in merito;
- h) Eventuale diffusione su canali social media di UNITS già attivi per la comunità universitaria (escludendo la possibilità di avere pagine dedicate alla start up all'interno del sito o di disporre di account mail della start up con dominio istituzionale "units.it");
- i) Supporto alla partecipazione al Career day sulla base delle disposizioni stabilite dall'Università in merito.

Articolo 7. Rapporti tra l'Università e la start up

1. Eventuali richieste della start up all'Università degli Studi di Trieste di misure diverse da quelle di cui all'Articolo 6, che comportino un onere economico o finanziario diretto o indiretto a carico dell'Ateneo, potranno essere concesse solo a norma di legge, sulla base di una convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Università e la start up che disciplini le modalità, i tempi e le condizioni anche economiche, approvata dal Consiglio di amministrazione.
2. La concessione dell'utilizzo della denominazione "Start up accreditata dall'Università degli Studi di Trieste" non conferisce alla start up alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione dell'Università degli Studi di Trieste (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.
3. Le start up accreditata e i soci e gli amministratori della stessa si impegnano per l'intera durata dell'accREDITAMENTO a che l'uso della denominazione e delle altre misure concesse non ledano l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possano gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e salvo il risarcimento danno.
4. La start up accreditata e i soci e gli amministratori della stessa si impegnano al rispetto integrale delle norme e dei principi etici stabiliti dall'Università.
5. La start up si impegna a e garantisce di tenere l'Università manlevata e indenne da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo della denominazione e dalle altre misure concesse, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto della qualificazione e delle misure alla stessa concesse.
6. La start up si impegna e garantisce il divieto assoluto di concessione d'uso, di cessione o subconcessione totale o parziale a terzi della denominazione e delle misure alla stessa concesse.

Articolo 8. Durata dell'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO viene concesso per la durata di cinque (5) anni. L'accREDITAMENTO e le misure possono essere revocati unilateralmente e insindacabilmente dall'Università in qualsiasi momento in presenza di qualsiasi situazione, anche potenziale, lesiva del buon nome, dell'immagine, del decoro e della reputazione dell'Università o nel caso in cui i soggetti proponenti, i soci e gli amministratori della start up accreditata abbiano comportamenti non corretti nei confronti dell'istituzione universitaria o dei suoi organi. L'accREDITAMENTO può essere altresì revocato dal Rettore, previo parere della Commissione Spin off, in seguito al monitoraggio annuale di cui al comma successivo.



2. Tutte le start up, per la durata dell'accreditamento, sono tenute ad inviare annualmente, entro i termini che verranno loro comunicati, il Bilancio Consuntivo nonché una relazione da redigere su apposito modello predisposto dagli uffici.
3. L'accREDITamento può essere prorogato per un periodo massimo di un anno (una so-la volta), previa presentazione di nuova istanza. La perdita dell'accREDITamento comporta l'immediata revoca delle misure concesse di cui all'Articolo 6. La mancata comunicazione nei tempi richiesti comporterà la perdita dell'accREDITamento.
4. È fatto obbligo alle start up accreditate di comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi evento che modifichi sostanzialmente la vita, l'organizzazione ed il funzionamento della società. Qualora venissero meno le misure concesse, ma non lo status di "Start up accreditata dall'Università degli Studi di Trieste", l'obbligo di comunicazione delle suddette modifiche permane. In detti casi, il Rettore, previo parere della Commissione Spin off, si riserva di confermare o meno la concessione dell'accREDITamento e delle altre misure.

Articolo 9. Disposizioni transitorie e coordinamento con il "Regolamento Spin Off" di Ateneo

1. Per la costituzione e l'accREDITamento di una società spin off si rinvia al "Regolamento spin off" dell'Università degli studi di Trieste".
2. Le presenti Linee guida superano qualsiasi altra definizione di start up presente in precedenti documenti approvati dagli organi accademici.

Articolo 10. Disposizioni finali

1. Le presenti Linee guida sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. In via di prima applicazione, le presenti Linee guida hanno efficacia, in via sperimentale, per la durata di cinque (5) anni.
3. Ogni anno il Settore Servizi alla Ricerca e Terza Missione aggiorna sul sito dell'Università l'albo delle "Start up accreditate dall'Università degli studi di Trieste